

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

CAPO V

PERSONALE A CONTRATTO GIORNALISTICO

Art. 167

Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all' art. 42, che ne abbiano i requisiti, saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

I dipendenti di cui al comma precedente già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >> possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto Istituto anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.